

LA VIOLENZA SULLE DONNE

STALKING: aspetti normativi e giuridici

LA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.L. 11/2009 E LE MODIFICHE DEL LEGISLATORE DEL 2013

L' articolo 612 del codice penale introdotto nel nostro ordinamento ad opera del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009 n. 38), recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*" (c.d. *stalking*), e modificato ad opera della legge 9 agosto 2013 n. 94 e del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 (conv. in legge 15 ottobre 2013 n. 119), prevede **il delitto di atti persecutori che si configura come stalking** (Cadoppi, 2008).¹

Tale scelta legislativa, che segue una linea di tendenza già emersa in stati extraeuropei ed europei, viene operata per dare una risposta sanzionatoria autonoma ad un fenomeno in costante crescita nella realtà sociale italiana. Antecedentemente alla legge del 2009, infatti, le ipotesi di stalking erano puniti attraverso differenti fattispecie, tipizzate all'interno del codice penale, quali la *molestia*, *l'ingiuria*, la *violenza privata*, le *lesioni*, purché presentassero gli elementi tipici di tali reati.

La normativa italiana in materia è poi stata aggiornata con l'emanazione del D.L. 1.7.2013, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013, n. 94 e, soprattutto, con l'emanazione del D.L. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.10.2013, n. 119. Per comprendere la rilevanza del fenomeno si consideri che, secondo i dati dell'Osservatorio nazionale, almeno il 20% degli italiani sono stati vittima di stalking nell'intervallo temporale compreso tra il 2002 ed il 2007. Spesso, vittime di stalking sono le donne come si evince da un rapporto dettagliatissimo pubblicato dall'Istat nel 2007, all'interno del quale si legge che le **vittime di sesso femminile di atti persecutori gravi sono 2 milioni e 77 mila**.

MODALITA' DI COMPORTAMENTO E LINEE GIURIDICHE DI RIFERIMENTO

Tendenzialmente, il comportamento dello stalker segue un metodo preciso: di solito è un fan o un ex-fidanzato che comincia a perseguitare quello che per lui è un oggetto ossessivo di desiderio, insinuandosi (con telefonate, sms o altri mezzi) ripetutamente nella vita privata della vittima. A volte, si realizza una vera e propria escalation persecutoria, partendo cioè da episodi piuttosto innocui per

¹ C. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani (2008). Pareri & atti di diritto penale. *La Tribuna*

giungere a episodi pericolosi per la vittima arrivando quindi a commettere anche atti di violenza e, addirittura, se pur non frequentemente, brutali omicidi.

Dalla descrizione del fenomeno e dall'analisi del testo dell'articolo in parola, si comprende che il "nuovo" delitto di "Atti persecutori" prevede e punisce le condotte persecutorie idonee a turbare le normali abitudini di vita, o a provocare uno stato di ansia o di paura, tale da ingenerare nella vittima un grave disagio psichico o fisico, o a determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di un prossimo congiunto. Tale assunto è confermato dalla giurisprudenza di merito, la quale ha precisato che il reato di "stalking" di cui all'art. 612 bis c.p. *è caratterizzato da ripetute condotte finalizzate alla molestia con l'effetto di provocare, nella vittima, disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio per le abitudini di vita.* Si evidenzia allora che la norma in analisi è stata introdotta nell'ambito dei **delitti contro la persona** (libro II, titolo XII), e in particolare dei delitti **contro la libertà morale** (capo III, sezione III), il cui oggetto di tutela è tradizionalmente individuato nel diritto che ciascun individuo ha di determinarsi in maniera spontanea, in base a processi motivazionali autonomi.

Il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è pertanto da ritenersi pluri-offensivo: l'articolo infatti tutela non solo la libertà morale della vittima, ma la sua salute psico-fisica concepita come libertà da ansie o timori eccessivi.

La tutela penale, infine, si spinge sino ad includere i beni giuridici della vita e dell'incolumità individuale, visto che la condotta dello stalker può essere tale da ingenerare nella vittima un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto e visto che, non di rado, lo stalking si manifesta attraverso un "crescendo" di atti persecutori, come spiegato precedentemente. Va peraltro rilevato che non è necessaria la lesione cumulativa di detti beni giuridici, poiché anche la lesione di uno di essi è sufficiente a determinarne l'offensività.

Nel delitto in analisi, il soggetto attivo può essere "chiunque" pertanto il delitto di «atti persecutori» è un reato comune, che può, quindi, essere commesso da qualsiasi soggetto destinatario di doveri e/o obblighi penalmente sanzionati. Di fatto anche il soggetto passivo, cioè colui che subisce l'esecuzione del reato, è indicato con un'espressione priva di carattere selettivo: "taluno" è il generico destinatario delle condotte tipizzate dal legislatore.

La scelta del legislatore di non precisare le qualità dei soggetti coinvolti è condivisibile poiché non esiste, infatti, una sola tipologia di autore di atti persecutori, ma ne esistono diverse, così come diverse sono le tipologie di vittima. Ciò non toglie che, come comprovano gli studi criminologici, la

tipologia prevalente di autori sia costituita, fino ad oggi, da autori di sesso maschile legati alla vittima da precedenti rapporti di genere femminile.

LE CONDOTTE: ELEMENTI OGGETTIVI

La struttura oggettiva del reato in parola è incentrata sulla *reiterazione di condotte di minaccia o di molestia e sulla previsione di correlati effetti psichici quali ansia, paura o timore suscitati nella vittima* fatta oggetto degli atti persecutori. Per tale motivo può essere utile il riferimento agli artt. 612 e 660 c.p., anche se non si esclude che le esigenze peculiari dello stalking possano legittimare interpretazioni lievemente differenti di tali condotte. E' necessario precisare che il delitto in parola è un reato abituale; come già detto in precedenza, infatti, le *minacce o le molestie devono essere reiterate* e quindi il delitto non è configurabile in presenza di un'unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia (cod. pen., Sez. V, 24.9.2014, n. 48391), mentre è irrilevante il fatto che, all'interno del periodo di vessazione, la persona offesa abbia avuto transitori momenti di benevola rivalutazione del passato e di desiderio di pacificazione con il marito persecutore (cod pen., Sez. V, 16.9.2014, n. 5313; cod. pen., Sez. V, 17.6.2014, n. 41040).

La condotta va, inoltre, valutata nella sua articolazione complessiva, tant'è che condotte in sé non punibili autonomamente potrebbero invece presentarsi rilevanti ai fini dell'integrazione del reato (C. pen., Sez. V, 23.4.2014, n. 37448). La scelta legislativa di ricorrere, nella costruzione normativa, alla particella disgiuntiva "o" tra l'azione di minacciare e quella di molestare lascia chiaramente intendere che si tratta di condotte alternative: è sufficiente cioè che sussistano delle minacce o delle molestie (le une alternativamente alle altre), non essendo, infatti, necessaria la presenza di entrambe . Per **minaccia** si intende la "promessa" ad altri di un male futuro ed ingiusto (cod. pen., Sez. V, 12.5.2010, n. 21601).

Per **molestia** deve intendersi tutto ciò che viene ad alterare dolosamente, fastidiosamente e importunamente, in modo immediato o mediato, lo "stato psichico" di una persona (cod. pen., Sez. V, 27.9.2007, n. 40748; cod. pen., Sez. I, 24.3.2005, n. 19718).

Ciò posto, per comprendere il reale significato che dette nozioni assumono nell'ambito della fattispecie di stalking si precisa che appare necessario, di volta in volta, uno sforzo di contestualizzazione del fatto. Le nozioni di minaccia e di molestia, elaborate con riferimento ad altre fattispecie, infatti, possono - come detto - non combaciare perfettamente con quelle valide nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p.

È configurabile **la condotta di atti persecutori tramite molestie, ad esempio**, nel comportamento di chi reiteratamente telefona alla persona offesa presso il luogo di lavoro trasmettendo messaggi dal contenuto ingiurioso e con riferimenti espliciti alla vita sessuale, così cagionando un grave e perdurante stato d'ansia o nel comportamento di chi reiteratamente invia alla persona offesa "sms" e messaggi di posta elettronica o postali sui cosiddetti "social network", nonché divulghi attraverso questi ultimi filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima (cod. pen., Sez VI, 16.7.2010, n. 32404) o, ancora, nel comportamento di chi, con pedinamenti sistematici, appostamenti e con una serie continua di telefonate, offendendone il decoro e l'onore della persona offesa, inviando delle lettere all'indirizzo della stessa, abbia ingenerato nella vittima un continuativo stato di preoccupazione ed una sensibile modificazione delle sue normali abitudini di vita.

Integra il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. la reiterata redazione e ripetuta diffusione di messaggi funzionali a umiliare due coniugi, a violare la loro riservatezza, a rappresentare la vita sessuale della moglie come aperta a soggetti estranei (cod. pen., Sez. V, 5.3-10.7.2015, n. 29826).

Il reato è stato ravvisato anche nella condotta del condomino consistente nell'abbandono di escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni, nel danneggiamento di autovetture, nel versamento di acido muriatico dei locali comuni, nell'immissione di suoni ad alto volume, nella pronuncia di epiteti gravemente ingiuriosi e nell'inserimento di scritti di contenuto delirante nelle cassette postali (cod. pen., Sez. V, 9.4.2014, n. 26589).

LE CONDOTTE

1. SPECIFICAZIONI DELLA NORMA

Non si può dire a priori quale sia il numero di condotte (minacce o molestie) richieste ai fini della integrazione del reato poichè esso, infatti, deve essere individuato dal giudice facendo riferimento al caso concreto che è chiamato a giudicare. Gli atti di aggressione devono presentare "un grado di invasività tale nella vita della vittima da determinare uno stravolgimento psichico e della stessa organizzazione della quotidianità", compatibile solo con condotte caratterizzate da **costanza, permanenza, imponenza** tali da costituire un vero e proprio impedimento alle normali sue abitudini.

E' necessario cioè che le stesse ingenerino **almeno uno dei tre eventi** descritti dalla norma:

1. un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
2. un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
3. costrizione della vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita».

L'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica.

Come già accennato, gli eventi suddetti sono previsti in forma alternativa e quindi, ai fini della consumazione del reato sarà *sufficiente che se ne verifichi uno soltanto* (mentre il reato rimane unico anche nel caso in cui si realizzino contemporaneamente più eventi). Il delitto in analisi, infatti, è un reato a fattispecie alternative (o a più fattispecie), ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo (cod. pen., Sez V, 22.6.2010, n. 34015).

Per ciò che attiene al **«perdurante e grave stato di ansia o di paura»**, parte della dottrina ha rilevato che il legislatore male ha fatto a far dipendere la rilevanza penale da un evento con caratteristiche di tipo psicologico e dunque soggettive. Secondo molti autori, infatti, ciò porrebbe tale evento in linea tendenzialmente conflittuale con il principio di determinatezza proprio della materia penale; a tale tesi, però, altri autori hanno obiettato che la scelta legislativa è stata dettata dalle esigenze specifiche del reato di stalking, che anche nella sua fisionomia criminologica si impernia su fenomeni di tipo psicologico.

Secondo tale ultima linea di pensiero, in ogni caso l'art. 612 bis c.p. non presenta profili di incostituzionalità: sia la paura che l'ansia, infatti, sono sentimenti o stati d'animo noti e di facile comprensibilità e il fatto che debbano essere "gravi e perduranti" non fa che restringere l'ambito delle ipotesi rilevanti e quindi infonde determinatezza più che toglierne.

Secondo la giurisprudenza di merito il concetto di **«perdurante e grave stato di ansia o di paura»** non fa riferimento ad uno stato patologico, addirittura clinicamente accertato, bensì a conseguenze sullo stato d'animo della persona offesa - quale il sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione - concretamente accertabili e non transitorie, in quanto rappresentano la conseguenza di una vessazione continua che abbia sostanzialmente comportato un mutamento nella condizione di normale stabilità psicologica del soggetto. Lo stato di ansia e di timore per la propria incolumità è da ravvisare allorché il comportamento incriminato abbia avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, prescindendo da eventuali problemi pregressi sul piano psicologico di cui questa abbia sofferto (cod. pen., Sez. V, 26.6.2015, n. 45184).

Per **ansia**, normalmente, si intende una condizione di apprensione, inquietudine, associata ad un aumento dell'arousal fisiologico quindi a livello fisico possono verificarsi rigidità muscolare,

tachicardia, fiato corto, sudorazione aumentata, stato generale che può spingere il soggetto a comportamenti di evitamento di situazioni, luoghi, eventi che potrebbero potenzialmente innescarla. Per **paura** si intende quello stato emotivo in cui si alimenta il timore di una situazione percepita dal soggetto come pericolosa per la sua vita, reale o potenziale: nel caso dello stalking è la paura di subire un'aggressione, un'offesa anche fisica che è di solito connessa ad uno stato di ansia predeterminato. Tra i due concetti, quindi, non è agevole tracciare una distinzione chiara. Lo stato d'ansia e di paura richiesto dall'art. 612-bis c.p. **deve essere accertato mediante l'osservazione di segni e indizi comportamentali**, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alla condotta dell'agente (cod. pen., Sez. V, 14.4-6.7.2015, n. 28703).

Il **secondo evento** è quello del fondato *timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto* (gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti) o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. In relazione ad esso non vi sono particolari problemi interpretativi; la norma, infatti, appare sufficientemente determinata, dal momento che il timore deve essere "fondato", e ciò oggettivizza in qualche modo il timore richiesto, e lo rende dimostrabile probatoriamente in giudizio. Tendenzialmente, il timore può ritenersi fondato quando sia basato su degli elementi idonei a condurre in detto stato psicologico qualsiasi soggetto.

Il **terzo evento** è quello della costrizione *della vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita»*. Per "abitudini di vita", in ogni caso, dovranno intendersi, esclusivamente, quei moduli di comportamento dell'individuo che hanno un significato rilevante per la sua stessa vita ed occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione puramente quantitativa, delle variazioni apportate (cod. pen., Sez. V, 29.4.2014, n. 24021).

2. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SECONDO LA NORMATIVA GIURIDICA

Al 2° e al 3° comma della norma in parola sono previste alcune circostanze aggravanti speciali. Un primo aumento di pena si impernia sul preesistente rapporto di vicinanza con la vittima in particolare, in base al disposto del 2° comma della norma in analisi (modificato, rispetto alla versione originaria, con l'emanazione del D.L. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.10.2013, n. 119). L'aggravamento di pena scatta quindi se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Si tratta, in ognuno dei predetti casi, di una circostanza aggravante ad effetto comune, poiché può comportare un aumento di pena fino ad un terzo. Per "relazione affettiva", dovrà intendersi una relazione di carattere sentimentale, a prescindere dal fatto che vi sia stata o meno convivenza more uxorio.

La ratio di questa aggravante è stata, verosimilmente, individuata, dal legislatore, nella maggiore vulnerabilità della persona offesa nel caso di atti persecutori posti in essere da persone alle quali la vittima sia, o sia stata, legata da precedenti, o ancora sussistenti, rapporti affettivi.

Ciò che non convince pienamente è la scelta del legislatore del 2013 di prevedere un aumento di pena collegato all'impiego di strumenti informatici o telematici: si ha l'impressione, infatti, che vengano ritenute più gravi delle particolari modalità di condotta che sono semplicemente più frequenti di altre nella società odierna.

Il 3° comma della norma in analisi prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale, la quale comporta un aumento di pena fino alla metà nel caso in cui il delitto sia posto in essere nei confronti di una vittima particolarmente debole: più precisamente deve trattarsi di fatto commesso in danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'art. 3, L. 5.2.1992, n. 104. Per il codice è persona con disabilità «colui/colei che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». Tale aumento di pena è previsto anche per il caso in cui lo stalker abusi della propria posizione di superiorità, rispetto alla vittima, derivatagli dall'uso di armi o di strumenti idonei al travisamento.

Con specifico riferimento alle condizioni soggettive della persona offesa è necessario che il reo sia consapevole delle stesse e che quindi colpevolmente le ignori. Per "minore" deve intendersi il soggetto che non abbia ancora compiuto diciotto anni e quindi che non abbia raggiunto piena maturità psico-fisica; infatti, la condotta dello stalker, che già nell'ipotesi base comporta la restrizione della libertà morale della vittima e la lesione della "serenità psicologica" della stessa, verosimilmente sarà ancora più grave ed invasiva se compiuta nei confronti di un soggetto privo di una piena maturità (soggetto debole) e, quindi, più incline a subirne le conseguenze. Ciò anche alla luce del fatto che la vittima minore, oltre a soffrire al momento della consumazione del reato per la lesione dei beni giuridici (tutelati dall'art. 612 bis c.p.) potrebbe subire anche gravi ripercussioni sulla sua stessa maturazione psico-fisica e quindi sul suo percorso di vita. e stesse considerazioni possono ritenersi valide anche per il caso in cui vittima del delitto di stalking sia una persona con disabilità o una donna in stato di gravidanza.

Un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto comune, infine, è prevista - al di fuori della disciplina codicistica - per il caso in cui il delitto di stalking sia commesso da un soggetto in precedenza ammonito dal questore per condotte persecutorie in danno della stessa vittima, ai sensi dell'art. 8, 3° co., D.L. 23.2.2009, n. 11, convertito dalla L. 23.04.2009 n. 38.

Per concludere sul tema, è necessario evidenziare che le circostanze aggravanti di cui all'art. 612 bis, 2° e 3° comma c.p. possono concorrere tra loro: in tal caso deve applicarsi prima l'aumento sulla pena per la circostanza ad effetto speciale (fino alla metà) e successivamente per la circostanza ad effetto comune (fino ad un terzo).

3. SANZIONI PREVISTE

L'ipotesi base del delitto di stalking è punita con la **reclusione** da sei mesi a cinque anni. Tale pena - come detto - è aumentata in presenza delle circostanze aggravanti già analizzate.

Il delitto è punito, di regola, **a querela** della persona offesa.

Vista la particolare natura del reato, il termine di presentazione della querela - in deroga all'art. 124, 1° co., c.p. - è di sei mesi, lasciando un certo margine di libertà alla vittima per decidere se affrontare o meno un procedimento penale.

A seguito delle modifiche apportate all'ultimo comma della norma in analisi (con il D.L. 14.8.2013, n. 93, come convertito dalla L. 15.10.2013, n. 119), la **remissione della querela può essere** tuttavia **soltanto processuale**.

Il termine per proporre querela inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide alternativamente con "l'evento di danno" o con "l'evento di pericolo" consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto (C. pen., Sez. V, 5.12.2014, n. 17082). La querela, però, è irrevocabile «se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, 2° comma».

In alcuni casi si procede d'ufficio quando ad esempio il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità (di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), quando vi è l'ipotesi di connessione del fatto con altro delitto procedibile d'ufficio oppure nel caso in cui a commettere il fatto *sia un soggetto ammonito dal questore* per condotte persecutorie in danno della stessa vittima.

Il pubblico ministero ha infatti il potere, assunte, se necessario, le debite informazioni, di **ammonire oralmente il soggetto** nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, «a tenere una condotta conforme alla legge». Il legislatore italiano, quindi, "sulla scia" di altre esperienze straniere, non si è

limitato a introdurre il reato di stalking, ma ha anche previsto un'ipotesi di diffida che si pone, logicamente e cronologicamente, in una fase antecedente rispetto alla presentazione della querela con un ammonimento che è di fatto un provvedimento amministrativo.

Inoltre ha ampliato lo spettro delle misure cautelari coercitive con una serie di prescrizioni nei confronti dell'autore:

- di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa;
- di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva;
- di vietare di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo con i soggetti ai punti precedenti e con le prescrizioni delle modalità e delle limitazioni imposte dal Giudice qualora la frequentazione dei luoghi tra i predetti soggetti sia necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative.

L'art. 8, 1° comma, infatti, testualmente prevede che: «Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore». Si tratta, tuttavia di un provvedimento che, pur non incidendo sulla libertà personale dell'ammonito, ha indubbia efficacia preventiva; detto provvedimento - previsto anche in altre giurisdizioni con il nome di *injunction* infatti, è finalizzato sia a contrastare il fenomeno dello stalking, ed in particolare quell'escalation criminale verso forme più violente di manifestazione del reato che lo caratterizza, sia ad evitare l'apertura di procedimenti penali in quei casi che possono risolversi bonariamente.

Per contrastare efficacemente il fenomeno dello stalking, è necessario far ricorso ai cosiddetti "**microsistemi di tutela integrata**", ovvero a una normativa che non si limiti all'approccio penalistico, ma preveda disposizioni di vario genere (quindi anche diffide, injunction, ecc.) in grado di "colpire" da diverse angolazioni il descritto fenomeno. Cadoppi, in "*Con norme sul recupero del molestatore più completa la disciplina anti-stalking, 12*", precisa che una normativa anti-stalking deve essere costituita da una serie di interventi gradualizzati, che in un certo senso accompagnino l'aggravarsi delle condotte dello stalker, cercando di spezzarne l'escalation criminale che le caratterizza. La correttezza di tale assunto è confermata dal fatto che il provvedimento di ammonimento orale, comportante la presenza fisica ed il contatto

interpersonale tra P.M. e potenziale stalker, ha indubbie conseguenze psicologiche sul soggetto ammonito, il quale potrebbe così essere indotto a smettere di tenere condotte *contra jus*, ancor prima dell'intervento della giustizia penale.

L'ammonimento, infatti, comporta degli effetti nel solo caso in cui il soggetto ammonito continui a tenere una condotta persecutoria; in particolare gli effetti sono due: il reato di atti persecutori diviene procedibile d'ufficio e la pena è aumentata.

Vi è chi ha **criticato tale misura amministrativa**, evidenziando che non vi sarebbero sufficienti garanzie per l'ammonito, visto che il questore può procedere all'ammonimento anche dopo la semplice assunzione di sommarie informazioni e senza obbligo di motivazione (Pezzani, sub art. 8, Ammonimento, in LP, 2009, 494); inoltre, l'entità della limitazione della libertà dell'ammonito, a seguito dell'ammonimento, appare decisamente risibile, nel senso che questi viene semplicemente invitato, come detto, a tenere una condotta "conforme alla legge" e di fatto non subisce alcuna limitazione della libertà personale, ma, come già detto, viene semplicemente invitato a tenere un comportamento lecito.

A ciò si aggiunga che in ogni caso, l'ammonito ha la possibilità di impugnare il provvedimento di ammonimento sia dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa, sia in via gerarchica.

STALKING ED ALTRI REATI:DIFFERENZE NORMATIVE

Il delitto di atti persecutori è reato abituale che *differisce* dai **reati di molestie e di minacce**, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" o di "pericolo" (C., Sez. III, 16.1-3.3.2015, n. 9222).

Il delitto di atti persecutori **assorbe quello di minaccia** ma **non quello di ingiuria**, perché, mentre gli atti intimidatori rientrano tra gli elementi qualificanti della fattispecie, le ingiurie sono a questa estranee ed incidono su un bene della vita diverso (C. pen., Sez. V, 10.7.2014, n. 41182).

Il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, **può concorrere con quello di diffamazione** anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall'art. 612 bis (C., Sez. V, 5.11.2014, n. 51718).

Il reato di "maltrattamenti in famiglia" (art. 572 c.p.) si deve distinguere invece da quello di "stalking" (art. 612 bis c.p.), anche se le condotte materiali appaiono omologabili per modalità esecutive e per tipologia lesiva. Il reato di maltrattamenti familiari, infatti, è un reato proprio, potendo essere commesso soltanto da chi ricopra un "ruolo" nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di "autorità". Il **reato di atti persecutori è, invece, un reato contro la persona e in**

particolare contro la libertà morale, che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia reiterati (reato abituale) e che non presuppone l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. Il rapporto tra tale reato e il reato di maltrattamenti è regolato dalla clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612 bis, 1° co., c.p., che rende applicabile - nelle condizioni date prima descritte - il reato di maltrattamenti, più grave per pena rispetto a quello di atti persecutori. Tuttavia è ravvisabile un concorso di reati nell'ipotesi in cui i maltrattamenti siano ad un certo punto cessati e siano, invece, proseguite le condotte di "stalking".

Sul punto la giurisprudenza di merito ha, poi, precisato che reiterate e offensive manifestazioni di aggressività e violenza realizzate dal coniuge per convincere la moglie a riprendere la convivenza, e costituenti prosecuzione di precedenti manifestazioni aggressive attuate presso il domicilio familiare mentre i rapporti coniugali stavano deteriorandosi, rimangono assorbite nella fattispecie di **maltrattamenti in famiglia** e come tali sanzionate, non potendo concorrere l'ulteriore contestazione di atti persecutori (Tribunale Caltanissetta, 4.1.2010).

Va, infine, evidenziato che il legislatore del 2009 non si è limitato ad introdurre il reato di atti persecutori, ma ha previsto, con l'intento di intervenire in maniera più incisiva per contrastare il fenomeno, una serie di altre misure: oltre al già citato istituto dell'ammonimento da parte del questore e all'introduzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 9), vanno ricordati ***l'aumento di durata degli ordini di protezione disposti dal giudice civile (art. 10)***, nonché, quali strumenti a sostegno delle vittime degli atti persecutori, ***le informazioni relative ai centri anti-violenza presenti nella zona di residenza della vittima e il numero verde istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri***, per offrire assistenza psicologica e giuridica e per comunicare, nei casi d'urgenza, alle forze dell'ordine gli atti persecutori subiti dalla vittima.